



## Francesco Dimichina

(dottore della Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari "A. Moro", Dipartimento di Giurisprudenza)

### Brevi note sul tema della territorializzazione dei diritti di libertà religiosa \*

**SOMMARIO:** 1. Territorializzazione o de-territorializzazione? - 2. Origini del fenomeno - 3. Attualità del problema - 4. Eguaglianza e territorializzazione - 5. Riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione e valorizzazione del pluralismo religioso a livello locale - 6. Federalismo e principio di uguaglianza - 7. Il '900, la tutela internazionale dei diritti e l'*affaire Lautsi* - 8. La concezione della laicità "relativa" o "storico ponderata" (rinvio) - 9. Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo - 10. La decisione della Grande Camera e il principio di laicità - 11. Margine di apprezzamento e territorializzazione - 12. La libertà religiosa come diritto umano universale e il "dilemma del pluralismo".

#### 1 - Territorializzazione o de-territorializzazione?

Che senso ha parlare nel 2013, in un contesto dominato dalla globalizzazione<sup>1</sup> e dalla conseguente "età della deterritorializzazione"<sup>2</sup>, di territorializzazione dei diritti di libertà religiosa<sup>3</sup>?

Il concetto di territorio, quale fino ad oggi è stato inteso, ebbe a delinearasi all'indomani della pace di Westfalia del 1648<sup>4</sup>, che mise fine alla

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Sulla globalizzazione come fenomeno economico, tra gli altri, rinvio a **J.E. STIGLITZ**, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, Einaudi, Torino, 2002, trad. it. di D. Cavallini. Con riguardo, invece, al fenomeno giuridico si veda **M.R. FERRARESE**, voce *Globalizzazione giuridica*, in *Enc. dir., Annali*, Giuffrè, Milano, IV, 2011, p. 547 ss., con ampi richiami dottrinali.

<sup>2</sup> **C. SBAILÒ**, *Schmitt o Leopardi: quale politica nell'età della deterritorializzazione*, in *Politica del diritto*, 1, 2002, pp. 111-136.

<sup>3</sup> **G. CIMBALO**, *Il diritto ecclesiastico oggi: la territorializzazione dei diritti di libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), novembre 2010.

<sup>4</sup> Cfr. **G. BIANCO**, *Nichilismo giuridico e territorio*, Utet giuridica, Torino, 2010, p. 29; **P. COSTA**, *Riflessioni su alcuni aspetti teorici della territorialità*, 14 gennaio 2013, riportato all'url [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it), p. 4.



sanguinosa guerra dei Trent'anni. In virtù dell'accordo in parola gli Asburgo - che governarono il Sacro romano impero fino al 1806 - riconobbero una serie di competenze ai *Länder* tedeschi, che divennero così una sorta di Stati indipendenti, governati dai rispettivi principi.

Su queste premesse, la dottrina ha elaborato la nozione di territorio quale "elemento essenziale dello Stato [...] costituito, in via esclusiva da quella parte del globo terrestre sulla quale [...] è legittimato ad esercitare la sua sovranità"<sup>5</sup>.

In realtà, l'intensificarsi del fenomeno della mondializzazione dei commerci, delle culture e, quindi, anche del diritto - con la connessa crisi della sovranità tradizionalmente intesa<sup>6</sup> - ha comportato mutamenti radicali nella concezione giuridica del territorio<sup>7</sup>. Il diritto - da statale e particolare - riceve, oggi, un rinnovato stimolo verso l'uniformazione a livello internazionale. Si è scritto, infatti, che:

"Se il XIX secolo e la prima metà del XX secolo hanno esaltato il carattere nazionale del diritto, la seconda metà del XX secolo sembra cosciente, da un lato, dell'unità fondamentale del diritto e, dall'altro, del valore dell'uniformità delle regole giuridiche"<sup>8</sup>.

A prima vista appare, quindi, un controsenso interrogarsi circa il fenomeno della territorializzazione dei diritti - nello specifico di libertà religiosa - in un'epoca dominata dagli opposti fenomeni della globalizzazione e della conseguente tendenza all'uniformità del diritto.

Tuttavia, ciò non deve stupire: è propria del diritto l'oscillazione tra uniformazione e particolarismi<sup>9</sup>; anzi, più in generale, differenziazione e

---

<sup>5</sup> **T. MARTINES**, *Manuale di diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2007, 10<sup>a</sup> ed., riveduta a cura di G. Silvestri, p. 132. Tale definizione si rifà, evidentemente, a quella di G. Jellinek, espressa nella celebre opera *Allgemeine Staatslehre*, per approfondimenti sul tema rinvio a **P. COSTA**, *Riflessioni*, cit., p. 4.

<sup>6</sup> **M.R. FERRARESE**, *La globalizzazione*, cit., p. 562. Ovviamente, il riferimento è alla sovranità statale, non invece alla sovranità popolare; sul punto, oltre che in generale a proposito della cd. crisi della sovranità, si veda **T.E. FROSINI**, *Elogio della sovranità*, 23 giugno 2013, p. 4, pubblicato all'indirizzo [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), nonché il fascicolo dedicato al tema di *Percorsi Costituzionali*, Cedam, Padova, I, 2013.

<sup>7</sup> La mondializzazione, infatti, ha «reso possibile la creazione di nuovi "spazi" giuridici, che non coincidono più col tradizionale "territorio" statale», così **M.R. FERRARESE**, *La globalizzazione*, cit., p. 561.

<sup>8</sup> **R. SACCO**, *Il diritto tra uniformazione e particolarismi*, Editoriale scientifica, Napoli, 2011, p. 8.

<sup>9</sup> **N. COLAIANNI**, *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2012, p. 20.



imitazione sono caratteristiche proprie del reale<sup>10</sup>. Paradossalmente, invero, il fenomeno della mondializzazione,

“producendo de-territorializzazione [...] innesca meccanismi esattamente contrari di ri-territorializzazione o iper-territorializzazione identitaria-comunitarista, di ricostruzione degli spazi lungo le ambivalenti opzioni della territorialità”<sup>11</sup>.

Non è certo fuori luogo, pertanto, indagare - nell'attuale momento storico - il fenomeno della territorializzazione dei diritti, né tanto meno di quelli di libertà religiosa.

Partendo dalle origini del fenomeno, scopo del presente scritto è tentare di cogliere la “provocazione” della dottrina che, con riferimento all'Italia, parla di “territorializzazione dei diritti di libertà religiosa”<sup>12</sup>.

Per poi, prendendo le mosse dalla soluzione che la *Grande Chambre* della Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha dato all'*affaire Lautsi*<sup>13</sup>, cercare di considerare la tutela della libertà religiosa da una prospettiva diametralmente opposta a quella della territorializzazione, ovverosia quella ad essa parallela della deterritorializzazione. Così da constatare in che termini, in questa “delicata situazione di passaggio”<sup>14</sup>, si possa ancora parlare di tutela della libertà religiosa quale diritto umano universale.

## 2 - Origini del fenomeno

Nel millenario cammino verso la piena affermazione della libertà religiosa, che prende le mosse con l'avvento del cristianesimo<sup>15</sup>, il fenomeno della

---

<sup>10</sup> Cfr. **R. SACCO**, *Il diritto*, cit., p. 11.

<sup>11</sup> **S. PIAZZA**, *Spigolature minime intorno alla tematica territoriale tra de-territorializzazione e ri-territorializzazione nelle trasformazioni dello Stato territoriale nell'epoca della globalizzazione*, in *L'amministrazione italiana*, n. 6, 2010, p. 883.

<sup>12</sup> **G. CIMBALO**, *Il diritto ecclesiastico*, cit.

<sup>13</sup> C. Eur. dir. uomo (Grande Chambre), *Lautsi e altri c. Italia*, del 18 marzo 2011 (ricorso n. 30814/06), pubblicata all'indirizzo ufficiale della Corte, [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>14</sup> **N. LIPARI**, *Le fonti del diritto*, Giuffrè, Milano, 2008, p. XII.

<sup>15</sup> Così, con riferimento al “problema della libertà” *tout court*, **F. BATTAGLIA**, *Libertà (aspetti etici)*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, XXIV, 1974, pp. 231-232; quanto allo specifico della libertà religiosa, invece, si veda **A.C. JEMOLO**, *I problemi pratici della libertà*, Giuffrè, Milano, 1972, p. 136; nonché **F. RUFFINI**, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, 2ª ed., Feltrinelli, Milano, 1992, p. 18 ss. A testimonianza della novità portata dal Cristianesimo, può ricordarsi l'affermazione del giurista romano Gaio, secondo il quale: “*Libertas omnibus rebus favorabilior est*” (D. 50.17.122). Non a caso, infatti, è stato ipotizzato un legame tra il giurista preso a modello dai compilatori della codificazione giustiniana



territorializzazione dei diritti di libertà religiosa si manifesta piuttosto recentemente. Sembra infatti che esso si ponga, per la prima volta, solo all'indomani della riforma protestante<sup>16</sup>.

---

(cfr. *Gaius Noster: Substructures of Western Social Thought*, in *The American Historical Review*, vol. 84, n. 3, gennaio, 1979, Oxford University Press, p. 619 e ss.) e la nuova religione, sul punto si rinvia a **R. QUADRATO**, *Gaio cristiano?*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, VI, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 325-361; ora in **ID.**, *Gaius Dixit. La voce di un giurista di frontiera*, Cacucci, Bari, 2010. In particolare, si è ritenuto che il «primo formale riconoscimento del “dominio riservato” della persona» e, quindi, della “libertà di coscienza, di religione, di culto”, sarebbe costituito dall’Editto di Costantino, di cui è appena trascorso il diciassettesimo centenario, così **Gab. LOMBARDI**, *Persecuzioni Laicità Libertà religiosa - Dall’Editto di Milano alla “Dignitatis humanae”*, Edizioni Studium, Roma, 1991, p. 18. Sul punto in dottrina si è sottolineato - riprendendo le parole del card. **A. SCOLA** (*L’Editto di Milano: initium libertatis*, in [www.chiesadimilano.it](http://www.chiesadimilano.it)) - che si tratterebbe di un *initium libertatis* «“mancato” vista la “storica, indebita commistione tra il potere politico e la religione”, che ne è seguita», così **N. COLAIANNI**, *L’editto e la dote: un anniversario della libertà religiosa?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit. n. 1/2013. Le posizioni degli autori da ultimo citati, sono state approfondite in due successivi e più ampi scritti. Rispettivamente in **A. SCOLA**, *Non dimentichiamoci di Dio*, Rizzoli, Milano, 2013; **N. COLAIANNI**, *La libertà religiosa di Costantino con gli occhiali del giurista d’oggi*, 6 giugno 2013, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it). Peraltro, recentemente, si è ribadito che: «religious liberty remains a “difficult” concept [...] not least because there are so many different understandings of “religion” and “religious freedom”», così **M.A. GLENDON**, *Religious Freedom in the 21st Century. Old Biases, Fresh Challenges, New Frontiers*, in *Universal Rights in a World of Diversity - The Case of Religious Freedom*, Seventeenth Plenary Session, 29 April-3 May 2011, Acta 17, a cura di M.A. Glendon e H. Zacher, The Pontifical Academy of Social Sciences, Città del Vaticano, 2012, pp. 663-664. Ciò premesso, una definizione d’avanguardia per l’epoca, può essere considerata quella di **F. RUFFINI**, in *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, il Mulino, Bologna, 1992, p. 279, secondo il quale la libertà religiosa consiste nella “facoltà spettante all’individuo di credere a quello che più gli piace o di non credere, se più gli piace, a nulla”; definizione che pare precorrere il *revirement* - non proprio repentino - operato dalla Corte Costituzionale con la sent. del 2 ottobre 1979 n° 117, rispetto all’indirizzo espresso nella precedente sentenza n. 58 del 1960, nonché nell’ordinanza n. 15 del 1961. Si legge, infatti, in questa decisione che “il nostro ordinamento costituzionale esclude ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa sia dell’ateismo, non assumendo rilievo le caratteristiche proprie di quest’ultimo sul piano teorico”. Quest’ultima sentenza, sebbene condivisa negli esiti, è stata criticata sotto il profilo metodologico da **M. RICCA**, *Art. 19*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, UTET, Torino, 2006, p. 433. Omette, invece, il richiamo alla posizione dei non credenti - probabilmente in considerazione del cd. problema dell’ateismo, allora aperto - **P.A. D’AVACK**, voce *Libertà religiosa (dir. eccl.)*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, XXIV, 1974, p. 595 ss.. Una definizione più particolareggiata, infine, si rinviene nella *Dichiarazione sulla libertà religiosa - Dignitatis Humanae*, par. 2.1, pubblicata all’indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>16</sup> Secondo **J. CASANOVA** (*Public Religions Revisited*, in *Religion: Beyond a Concept*, a cura di Hent de Vries, Fordham University Press, New York, 2008, p. 110), tuttavia, “this



In particolare, questo processo trova una più concreta attuazione solo in seguito all'approvazione, da parte dei sovrani luterani tedeschi, di quel complesso di principi, noti come Confessione augustana, nell'ambito della Dieta di Augusta del 1530; atto col quale si sanciva la frantumazione dell'unità religiosa propria dell'età medievale, consentendo ad ogni *Land* di scegliere quale confessione religiosa seguire<sup>17</sup>.

Alla situazione che ne seguì fecero eco inevitabili contrasti causati, tra l'altro, dall'evenienza che Stati confinanti seguissero credi differenti, cui tentò di porre un argine la successiva Dieta di Augusta del 1555, nella quale venne affermato il noto principio *cuius est regio, eius et religio*. Fu così concesso ai sovrani tedeschi di "fissare la confessione religiosa dei propri sudditi (*jus reformandi*)" <sup>18</sup>, ai quali ultimi non restava che subire la scelta, ovvero abbandonare il Paese.

L'enunciazione di tale criterio ebbe, nondimeno, ulteriori ripercussioni dal momento che la Pace di Augusta considerava solo la confessione cattolica e quella luterana, con la conseguenza che a coloro i quali non si riconoscevano in esse (come ad es. gli Anabattisti, i Calvinisti ed i Sociniani), non fosse concessa alternativa all'abbandono del territorio tedesco. Ne conseguirono, così, nutriti flussi migratori principalmente verso i territori olandesi, poi anche verso la Francia e la Svizzera<sup>19</sup>.

Solo con la successiva Pace di Westfalia, del 1648, il principio del *cuius regio* venne esteso anche alla confessione calvinista, ribadendosi che oltre questa e le due già menzionate, "*nulla alia in Sacro Imperio Romano recipiatur vel toleratur*"<sup>20</sup>, con la facoltà per i sovrani di ammettere la pratica, in privato, anche di altri culti o di "iniziarsi" i figli. Si tratta di un

---

*early modern dual pattern of confessionalization and territorialization was already well established before the religious wars and even before the Protestant Reformation. The Spanish Catholic state under the Catholic Kings serves as the first paradigmatic model of state confessionalization and religious territorialization".* Questa considerazione, però, non va fraintesa, l'autore sembra riferirsi, più che al fenomeno giuridico della territorializzazione dei diritti di libertà religiosa, alla territorializzazione della religione *tout court*, ovvero da un punto di vista sociologico. Nel senso sostenuto nel testo, **F. ALICINO**, *Religione e costituzionalismo occidentale. Osmosi e reciproche influenze*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 32/2012, p. 41 ss, il quale richiama l'opinione di M.L. Lanzillo.

<sup>17</sup> **M. ASCHERI**, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo. Lezioni e documenti*, 2ª ed., Giappichelli, Torino, 2007, p. 96.

<sup>18</sup> **F. RUFFINI**, *La libertà religiosa come diritto pubblico soggettivo*, cit., p. 97.

<sup>19</sup> Le uniche città a essere escluse dal fenomeno furono le città imperiali come Francoforte, nelle quali – mancando l'autorità deputata alla scelta – si poté continuare a professare l'uno o l'altro credo. Sul punto, si veda **M. ASCHERI**, *Introduzione*, cit., p. 97.

<sup>20</sup> **C. CARDIA**, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, 2ª ed., Giappichelli, Torino, 2005, p. 71.



tassello fondamentale verso la piena affermazione, sia pure in una forma "territorializzata", della libertà religiosa<sup>21</sup>.

### 3 - Attualità del problema

Sulla scorta del principio del *cuius regio eius religio*, diversi Stati europei hanno stabilito relazioni tutt'affatto peculiari con le religioni di maggioranza; relazioni che sono state però percepite, col passare del tempo, come discriminanti<sup>22</sup>, soprattutto in seguito ai flussi migratori che hanno interessato il Vecchio Continente.

L'incontro tra culture e sensibilità differenti ha portato, anche nel nostro territorio nazionale, una serie di nuove prospettive e problematiche in tema di diritti di libertà religiosa<sup>23</sup>.

Alcune di esse, in realtà, erano già note. Può pensarsi al problema delle festività religiose - già positivamente risolto nell'intesa siglata con le comunità ebraiche, ove si è raggiunto un felice temperamento tra necessità di origine confessionale e le irrinunciabili esigenze dei servizi essenziali<sup>24</sup> - che oggi si pone con riguardo ad altre confessioni. Oppure, si può fare riferimento al tema dell'insegnamento della religione cattolica

---

<sup>21</sup> Sul punto, oltre lo scritto citato nella nota precedente, cfr. **C. CARDIA**, voce *Stato laico*, in *Enc. dir.*, XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 877; **F. ALICINO**, *Religione*, cit., p. 46.

<sup>22</sup> Cfr. **M. CARTABIA**, *The Challenges of 'New Rights' and Militant Secularism*, in *Universal Rights*, cit., p. 443.

<sup>23</sup> Del resto, tali prospettive si legano alla progressiva "dilatazione del diritto di libertà religiosa" che, anche nel nostro ordinamento, "consente oggi di intravedere i lineamenti di una società multirazziale e policulturale", così **C. CARDIA**, voce *Religione (libertà di)*, in *Enc. dir.*, Agg., II, Giuffrè, Milano, 1998, p. 917. Peraltro, in dottrina si è sottolineato come la massiccia attenzione che il fenomeno del multiculturalismo sta avendo, non si debba tanto all'avvento di cospicui flussi migratori; quanto alla evoluzione stessa del concetto di Stato da democratico *tout court* in Stato multiculturale, in questo senso **E. CECCHERINI**, voce *Multiculturalismo (dir. comp.)*, in *Dig. disc. pubbl.*, Agg., XVIII, 2008, tomo II, pp. 487-488.

<sup>24</sup> L'art. 7 dell'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, siglata a Roma il 27 febbraio 1987 e modificata il 6 novembre 1996, riconosce agli "ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, [a]i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo [... il] diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale", diritto che però potrà essere "esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro". Restando "comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico". Sul punto si veda **L. ANTONINI, A. BARAZZETTA, A. PIN**, *Multiculturalismo e hard cases*, in *All'origine della diversità - Le sfide del multiculturalismo*, a cura di J. Prades, Milano, 2008, 23.



nelle scuole pubbliche, previsto dagli Accordi con la Santa Sede, che può però essere affiancato - in virtù delle intese con le singole confessioni e dell'art. 23 r.d. n. 289 del 1930 - da forme di istruzione religiosa con caratteristiche peculiari<sup>25</sup>.

Rinnovato stimolo<sup>26</sup>, inoltre, ricevono questioni come quella concernente il diritto, riconosciuto ad enti e privati, di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato, ex art. 33, III co., della Costituzione, che - com'è stato detto - varrebbe "a concretizzare il principio del pluralismo scolastico e della libertà della scuola"<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> La questione è stata affrontata nella famosa sentenza 19 aprile 1989, n. 203, (reperibile all'url [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)), con la quale la Corte costituzionale statui l'esistenza del principio supremo della laicità dello Stato. Sul punto rinvio a N. COLAIANNI, voce *Istruzione religiosa*, in *Enc. giur.*, V agg., Treccani, Roma, 1996, p.1 e ss.; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 2ª ed., Giappichelli, Torino, 2003, 219 ss. Proprio a riguardo di questo tema, recentemente, con specifico riferimento al problema dell'effettività delle attività alternative all'ora di religione e sul presupposto che "con il riconoscimento dei crediti per l'irc (e l'attività alternativa) si finisce per favorire non la scelta di coscienza, ma l'utilitarismo strumentale contro coscienza", si è ritenuto, in dottrina, che "l'attività correttamente alternativa all'insegnamento religioso (pur sempre culturale, ma) confessionale cattolico" sarebbe "l'insegnamento religioso aconfessionale", così N. COLAIANNI, *Attività alternativa: il fantasma che si aggira nella scuola pubblica e condiziona la libertà di coscienza*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), n.11/2013, pag 12 e ss. Altri ritiene che nel quadro normativo, complessivamente rinnovato, alla stregua del d.p.r. 9 aprile 1999, n. 156 - che consente l'istituzione, nella scuola pubblica, di attività complementari e integrative, a carattere extracurriculare e facoltativo - possibile la collocazione di "libere attività didattiche integrative concernenti il fenomeno religioso e le sue espressioni e applicazioni [...] sulla base della specifica richiesta dell'utenza", così M. PARISI, *Il diritto alla scelta di insegnamenti di religione nella scuola pubblica*, in *Diritto e religione in Italia. Rapporto sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, a cura di S. Domianello, il Mulino, Bologna, 2012, p. 154.

<sup>26</sup> Proprio lo scorso anno, infatti, sul punto si è avuto un referendum nella città di Bologna - a titolo esemplificativo si veda C. CARDIA, *Gli errori ideologici del referendum a Bologna. La libertà di educazione bene primario*, 7 maggio 2013, consultabile all'url [www.avvenire.it](http://www.avvenire.it) - che, sebbene dovuto anche ad altre ragioni, presenta indubbe connessioni col tema in discussione.

<sup>27</sup> Sul punto si veda G. FONTANA, *Art. 33*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., p. 688 ss., il quale dopo aver ricordato che "secondo l'interpretazione prevalente quella in esame [...] è prescrizione costituzionale che si traduce nel divieto di finanziamenti pubblici, diretti ed indiretti, alla scuola non statale", sebbene "in dottrina si è [...] sottolineata la differenza tra le ipotesi di attribuzione agli alunni (e non alle scuole) di vantaggi economici idonei a coprire, parzialmente o totalmente, il costo del servizio con le provvidenze erogate" e, peraltro, "la giurisprudenza costituzionale non è persa del tutto insensibile ad una simile ricostruzione mostrando non solo di apprezzare la distinzione tra *provvidenze alla scuola* e *provvidenze agli alunni* [sent. 454/1994] ma anche di valorizzare la scelta della scuola privata come scelta riconducibile alla preferenza di una



Tra le nuove questioni, invece, può ricomprendersi, con riguardo alla scuola<sup>28</sup>, ma non solo<sup>29</sup>, “il caso” - sorto anche altrove<sup>30</sup> - dell’esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici<sup>31</sup>.

---

data formazione sociale che, meglio di altre, risulta in grado di realizzare lo sviluppo della personalità dell’alunno [sent. 215/1987]”. A ciò va aggiunto che, secondo autorevole dottrina, “questo limite costituzionale non può essere esteso anche alla scuola paritaria, pena un totale sconvolgimento del disegno prefigurato dalla Costituzione”. Infatti, “Nella stessa sistematica del testo dell’art. 33 Cost. [...] il principio del “senza oneri per lo Stato” è posto a chiusura della disposizione generale relativa alla libera istituzione di scuole da parte di enti o soggetti collettivi e singoli privati (terzo comma), non in quella che disciplina le scuole paritarie (quarto comma)”, così **G. DALLA TORRE**, *Lezioni*, cit., pp. 219-220.

<sup>28</sup> Per una sintetica ricognizione delle principali problematiche che si pongono in tale ambito, a causa dell’incontro/scontro tra culture differenti, si veda **A. CARACCIO**, *Libertà religiosa e scuola*, gennaio 2005, [www.olir.it](http://www.olir.it), p. 1 ss.

<sup>29</sup> Assurto a grande notorietà, tra gli altri, è il caso che ha portato alla “storica” (così **F. LA CAMERA**, *Il diritto ad esporre simboli religiosi nello spazio pubblico*, in *Diritto e religione in Italia*, cit., p. 220, cui si rinvia per una più ampia ricognizione del tema) decisione della Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. IV, Sent. 1 marzo 2000, n.439, rel. Colaianni), secondo la quale “Costituisce [...] giustificato motivo di rifiuto dell’ufficio di presidente, scrutatore o segretario - ove non sia stato l’agente a domandare di essere ad esso designato - la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l’adempimento dell’incarico a causa dell’organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose”.

<sup>30</sup> Così in Svizzera, ad esempio, è stata ritenuta illegittima l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, sul punto si veda **L. ANTONINI, A. BARAZZETTA, A. PIN**, *Multiculturalismo*, cit., pp. 23-24.; in Germania, invece, mentre la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima l’esposizione del crocifisso con sentenza del 16 maggio 1995 (*Bundesverfassungsgericht - Erster Senat - 16 maggio 1995*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995/3, p. 808 ss.); nel *Land* della Baviera, tale pratica è stata ripristinata prevedendo, però, che nei casi di contrasto si debba giungere a decisioni concertate, che possono portare anche alla sua rimozione, così **D.F.A. PATRUNO**, *Procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie e simboli religiosi*, in *Mediares*, n. 9, gennaio/giugno 2007, p. 107, il quale precisa che questa soluzione sebbene “rappresenta un notevole passo in avanti sulla via del dialogo [...] appare a giudizio di qualche autore insoddisfacente in quanto non rispetta i diritti delle minoranze”. Più recentemente, invece, in Spagna la magistratura (*Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León*, sent. del 14 dicembre 2009, n. 3250, par. 7, *Fundamentos de derecho*) ha ritenuto legittima l’esposizione del crocifisso, pur prevedendone la rimozione immediata o l’aggiunta di un altro simbolo, se ne è fatta richiesta. Quest’ultima soluzione è stata considerata con favore, rispetto a quella adottata in Baviera, da **N. COLAIANNI**, *Il crocifisso in giro per l’Europa: da Roma a Strasburgo (e ritorno)*, riportato in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2010, p. 20 ss. Infine, si rileva che l’esposizione dei simboli religiosi, non solo della croce, ma anche



Un'ulteriore *vexata quaestio*, che può essere solo brevemente accennata, attiene alla disponibilità degli edifici, nonché dei luoghi<sup>32</sup>, di culto. A tal proposito, mentre è pacifico<sup>33</sup> - sulla scorta della Corte Costituzionale<sup>34</sup> - che tutti abbiano diritto all'edificio di culto; trattandosi di materia regolata da una pluralità di fonti normative non proprio coordinate<sup>35</sup> e stante l'assenza di una legge generale dello Stato che - in virtù dell'art. 117, III co. Cost. - ne determini i principi ispiratori, si verificano diverse problematiche nella sua attuazione pratica<sup>36</sup>.

Inoltre, va tenuto presente che, in molte occasioni, è stato il giudice penale a doversi occupare del conflitto che interviene laddove uno straniero, con delle specifiche convinzioni religiose, adotti comportamenti considerati come reato dalle leggi del Paese ospite<sup>37</sup>. A questo proposito, è

---

della natività e dei dieci comandamenti, è stata oggetto di diverse pronunce della Corte suprema degli USA, da ultimo nel caso *Salazar c. Buono*, del 2010 (*Salazar v. Buono*, 559 U. S. (2010), riportato all'url [www.supremecourt.gov](http://www.supremecourt.gov)), che ha stabilito come legittima l'esposizione di una croce alta sette piedi in un parco nazionale della California ma sul punto rinvio a **J. WITTE jr**, *Lift High the Cross? Il caso Lautsi c. Italia nella prospettiva americana*, in *Dieci casi sui diritti in Europa*, a cura di M. Cartabia, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 95-108.

<sup>31</sup> La questione sarà approfondita con riferimento in particolare al caso Lautsi nei par. 9 e ss.

<sup>32</sup> Sulla differenza tra le due espressioni si rinvia a **C. CARDIA**, *La condizione giuridica degli edifici di culto*, in *Jus*, 2008, p. 141 ss.

<sup>33</sup> In questo senso **C. CARDIA**, *Religione (libertà di)*, cit., p. 924; **G. CASUSCELLI**, *Il diritto alla moschea, lo Statuto lombardo e le politiche comunali: le incognite del federalismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2009, p. 1; nonché **G. CIMBALO**, *Il diritto ecclesiastico*, cit., p. 20.

<sup>34</sup> Si veda la sentenza 19-27 aprile 1993, n. 195, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); sebbene già nella sent. 29 novembre 1958, n. 59, la Corte Costituzionale aveva modi di affermare che: "Per i culti acattolici [...] la libertà di esercizio del culto, come pura manifestazione di fede religiosa [...] è riconosciuta nel modo più ampio dall'art. 19 della Costituzione, nel senso di comprendere tutte le manifestazioni di culto, ivi indubbiamente incluse l'apertura di tempi" (*Massima n. 663*), riportata in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) (gli errori ortografici si devono alla versione lì riportata).

<sup>35</sup> Peraltro la questione è più generale e concerne il sistema ecclesiastico nel suo complesso, si veda **G. CASUSCELLI**, *Diritto ecclesiastico ed attuazione costituzionale tra deformazione e proliferazione delle fonti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2010.

<sup>36</sup> Del resto già prima della riforma del Titolo V, più precisamente nel 1998, l'art. 94, co.II, lett. d), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferiva "alle regioni e agli enti locali" le funzioni in materia di edilizia di culto. Sul punto si veda **N. MARCHEI**, *Il diritto alla disponibilità degli edifici di culto*, in *Diritto e religione in Italia*, cit., p. 171. Con riferimento generale alla questione si rinvia a **A. CHIETTINI**, *Giudice amministrativo, immigrazione e luoghi di culto*, riportato in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>37</sup> In modo condivisibile, parte della dottrina penalistica ritiene che sia da respingere la



stata considerata con favore - sebbene "attraversata da un'inedita esagerazione punitiva"<sup>38</sup> - l'emanazione della legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante *Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*<sup>39</sup>.

#### 4 - Eguaglianza e territorializzazione

Ciò premesso, pare opportuno ribadire che la materia della libertà religiosa nella nostra Carta costituzionale, com'è noto, è informata al fondamentale principio di eguaglianza<sup>40</sup>. Dimenticandolo ci sarebbe la possibilità che si giunga a permettere, in una fraintesa concezione del multiculturalismo, quello che si vorrebbe vietare alle religioni tradizionalmente caratteristiche del nostro territorio. Potrebbe inverarsi, infatti, la possibilità che "la nostra società cancelli i colori e i simboli delle nostre religioni e si riempia di quelli delle altre"<sup>41</sup>.

Insomma, se da un lato è necessario tutelare la libertà religiosa contro fenomeni di "territorializzazione" preesistenti; dall'altro, non si può tollerare un'apertura alle nuove confessioni che sfoci in opposti fenomeni di "ri-territorializzazione".

In proposito, sembra opportuno richiamare l'interrogativo circa la possibilità - in un contesto dominato dal fenomeno del multiculturalismo -

---

tesi secondo la quale "l'esercizio del diritto alla libertà religiosa possa [... in] quanto costituzionalmente garantito, assurgere a causa di giustificazione o a causa di esclusione della colpevolezza", **G. FIANDACA, E. MUSCO**, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 6<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2009, p. 409, nt. 155; in questo senso anche **C. CARDIA**, *Religione (libertà di)*, cit., p. 933 ss. il quale però, sulla base dell'esperienza di altri Paesi, ammette la possibilità di eccezioni con riguardo al matrimonio poligamico. È questo, più propriamente, il terreno dei cd. reati "culturalmente orientati", di cui fornisce una definizione **F. BASILE**, *Immigrazione e reati 'culturalmente motivati'. Il diritto penale nelle società multiculturali europee*, 1<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2008, p. 53.

<sup>38</sup> **L. ANTONINI, A. BARAZZETTA, A. PIN**, *Multiculturalismo*, cit., p. 20.

<sup>39</sup> Con questo intervento legislativo, infatti, il legislatore ha deciso di privilegiare la tutela della dignità della donna, rispetto alla ipotizzabile scelta di vederla, sulla scorta di convinzioni *lato sensu* religiose, sul punto si rinvia **L. VIOLINI**, *Multiculturalismo e questioni controverse: quale regolamentazione?*, in *All'origine*, cit., p. 55.

<sup>40</sup> Così **P.A. D'AVACK**, *Libertà religiosa*, cit., p. 596. Per approfondimenti con riguardo al fattore religioso si veda **G. CASUSCELLI**, *Uguaglianza e fattore religioso*, in *Dig. disc. pubbl.*, XV, 2000, in particolare le pp. 432-434. Quanto all'art. 3 in generale, si rinvia a **A. CELOTTO**, art. 3, 1° co., Cost., in *Commentario della Costituzione*, cit., p. 65 e ss.

<sup>41</sup> Così **C. CARDIA**, *Libertà religiosa e multiculturalismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2010, p. 3.



di ritenere ammissibile, considerato il “carattere democratico e pluralista” del nostro ordinamento costituzionale, l’emanazione di leggi approvate secondo le regole democratiche, “che prenda[no] posizioni ben determinate su questioni rispetto alle quali vige dissenso”<sup>42</sup>.

L’interrogativo assume un’importanza capitale in molte questioni oggi dibattute come, ad esempio, il già richiamato provvedimento legislativo “sulla prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”<sup>43</sup>, oppure circa l’opportunità di mantenere il reato di poligamia<sup>44</sup>, ecc. ...

La risposta, che è stata prospettata, è che tali decisioni - volte a contemperare l’esercizio della libertà con le “conseguenze caotiche per la convivenza”, che ne potrebbero derivare - andrebbero considerate quali “atti dovuti in un moderno ordinamento costituzionale”<sup>45</sup>, fermo restando l’obbligo di tutelare anche le diverse concezioni che concorrono a caratterizzarlo<sup>46</sup>.

In particolare, anche nelle “questioni eticamente sensibili” - le quali, considerate di per sé, postulerebbero un *favor* per la libertà - non sarebbe possibile operare un bilanciamento tra quest’ultimo valore e l’“irriducibilità della persona umana”, dal momento che questa costituisce il criterio principe in base al quale effettuare le scelte a livello legislativo<sup>47</sup>.

Insomma,

“La grande insidia [...] sta nel fatto che noi si possa pensare di costruire una società a due binari, tornando così indietro nella storia

---

<sup>42</sup> Si veda **L. VIOLINI**, *Multiculturalismo*, cit., pp. 51-52.

<sup>43</sup> Legge 9 gennaio 2006, n. 7. Le convinzioni religiose implicano spesso determinate scelte anche in materia di etica e bioetica, così anche **G. CIMBALO**, *Il diritto ecclesiastico*, cit., p. 8. Per una considerazione più generale si veda **F. FRENI**, *Il pluralismo in materia religiosa nei processi di giuridificazione delle questioni bioetiche*, in *Diritto e religione in Italia*, cit., p. 99 ss.

<sup>44</sup> Si veda la nota 35.

<sup>45</sup> **L. VIOLINI**, *Multiculturalismo*, cit., p. 54.

<sup>46</sup> In questo senso anche **A. BARBERA**, *Il cammino della laicità*, in [www.forumcosituzionale.it](http://www.forumcosituzionale.it), 2007, in particolare il par. 8. Del resto, come ricorda **A. GAMBARO**, *Studiare giurisprudenza*, in *La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà*, a cura di G. Alpa, V. Roppo, Laterza, Roma- Bari, 2013, e-book, “Anche quando decidiamo di dare la prevalenza a uno degli interessi in gioco, gli altri interessi coinvolti debbono essere sempre tenuti presente, altrimenti non si attua un bilanciamento, si attua la soppressione dell’altro. Però sopprimere il prossimo, in senso metafisico [...], è l’opposto di ordinare giuridicamente”.

<sup>47</sup> **L. VIOLINI**, *Multiculturalismo*, cit., p. 54.



fino a far rinascere quel principio del *cuius regio et religio* che ci ha governato a lungo dopo le guerre di religione<sup>48</sup>

In definitiva, ed è quello che si tenterà di fare nel prosieguo della trattazione, per la soluzione dei conflitti che sorgono nelle società multiculturali vanno studiate delle soluzioni che assurgano i diritti umani e, tra questi, soprattutto la libertà religiosa a principi irrinunciabili<sup>49</sup>.

## 5 - Riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione e valorizzazione del pluralismo religioso a livello locale

Con riferimento alla tematica della territorializzazione, importanti novità - che in questa sede possono essere solamente abbozzate - sono intervenute nell'assetto costituzionale complessivo, nonché circa la tutela della libertà religiosa<sup>50</sup>, con la modifica del Titolo V, Parte seconda della Carta, attuata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3. Questa importante riforma,

---

<sup>48</sup> Cfr. C. CARDIA, *Libertà religiosa e multiculturalismo*, cit., p. 3.

<sup>49</sup> Cfr. C. CARDIA, *Libertà religiosa*, cit., p. 9.

<sup>50</sup> Com'è noto, la nostra Carta costituzionale tutela la libertà religiosa, sia nelle sue manifestazioni individuali - precisamente nelle norme di cui agli artt. 3 co. I, 19 e 51 - che in quelle collettive, in particolare nelle disposizioni di cui agli artt. 2, 7, 8 e 20 della Cost.. Peraltro, dal quadro complessivo di tutela costituzionale della libertà religiosa - precisamente dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. - la Corte costituzionale con la celebre sent. 203/1989 ha individuato quale principio supremo - non scritto - del nostro ordinamento, quello della laicità dello Stato. Com'è stato rilevato in dottrina, la prospettiva costituzionale segna un superamento di quella concezione della libertà religiosa ancorata alla qualificazione quale diritto pubblico soggettivo, la cui inattendibilità, starebbe "tutta nella deriva totalitaria nella quale precipitarono progressivamente Italia e Germania a seguito della prima guerra mondiale". Così M. RICCA, *Art. 19*, cit., p. 423. Per una critica alla categoria generale dei diritti pubblici soggettivi si rinvia a E. CASETTA, *Diritti pubblici subiettivi*, in *Enc. dir.*, Milano, XII, 1964, pp. 795-796 e 801 ss.; A. BALDASSARRE, *Diritti pubblici soggettivi*, *Enc. giur.*, Roma, XII, 1989, pp. 9-10, il quale, precisa che "tutti i particolari diritti che un tempo venivano classificati in una delle particolari categorie dei diritti pubblici soggettivi possono agevolmente ricomprendersi nei diritti fondamentali e nei diritti sociali riconosciuti dalla nostra Costituzione"; più di recente A. PACE, *La variegata struttura dei diritti costituzionali*, in *Associazione per gli Studi e Ricerche parlamentari. Quaderno n. 8. Seminario 1997*, Giappichelli, Torino, 1998, in particolare pp. 67-73. Continua, invece, a parlare di libertà religiosa come "diritto soggettivo pubblico", F. FINOCCHIARO, voce *Libertà di coscienza e di religione - dir. eccl.*, in *Enc. giur.*, Roma, XXI, 1990, p. 1, rifacendosi all'insegnamento del Ruffini, nonché del D'Avack. In particolare, il diritto di libertà religiosa rientra nel novero dei "diritti inviolabili" di cui all'art. 2 della Cost., così C. CARDIA, voce *Religione (libertà di)*, cit., pp. 918 e 923.



infatti, se da un lato ha improntato l'assetto dei rapporti Stato - Regioni<sup>51</sup> - Enti locali ai principi del federalismo<sup>52</sup> e, in particolare, al principio di sussidiarietà<sup>53</sup>; dall'altro, ha comportato, con l'inserimento dell'inciso relativo al rispetto "dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali", nel corpo del I co. dell'art. 117, importanti novità circa il posto spettante agli atti di diritto internazionale e, in particolare, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>54</sup>, nella gerarchia delle fonti.

---

<sup>51</sup> Con riferimento al rapporto Stato - Regioni, in particolare, si rinvia al recente scritto di **I. BOLGIANI**, *Regioni e fattore religioso. Analisi e prospettive normative*, Vita e Pensiero, Milano, 2012; in particolare, con riferimento alle modifiche post riforma del 2001, p. 44 ss.

<sup>52</sup> In realtà, come rileva attenta ed autorevole dottrina "Il vero federalismo, [...] oggi, non è quello interno a questo o a quel paese europeo, bensì proprio quello europeo. Ciò che stiamo praticando in Italia (così come negli altri Paesi europei) è piuttosto un processo di (ri)articolazione sussidiaria delle competenze", **B. CARAVITA**, *Federalismi, federalismo europeo, federalismo fiscale*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 4 maggio 2011, p. 4.

<sup>53</sup> Com'è noto, tale principio deve la sua prima compiuta formulazione a Pio XI, in particolare nell'enciclica "Quadragesimo anno" del 1931; sebbene le origini del principio si rinvergono già in Aristotele, così **A. LOIODICE**, *Costituzionalismo latino, attuazione ed interpretazione costituzionale* in *Materiali di ricerca su libertà e autonomie*, 2006, Cacucci, Bari, a cura di P.G. Nacci e A. Loiodice, p. 21, nt. 48. In generale sul principio di sussidiarietà si rinvia a **C. MILLON-DELSOL**, *Lo Stato e la sussidiarietà*, a cura di M. Sirimarco, Nuova Cultura, Roma, 2009. Peraltro recentemente, proprio sulla base del principio di sussidiarietà, sono state elaborate diverse tecniche interpretative volte a contemperare la tensione tra universalità dei diritti umani e pluralismo, in particolare la "dottrina" del margine di apprezzamento che sarà oggetto di maggiore approfondimento nel prosieguo della trattazione. In questo senso si veda **P. CAROZZA**, *Subsidiarity as a Structural Principle of International Human Rights Law*, in *American Journal of International Law*, vol. 97, 2003, p. 40 ss.

<sup>54</sup> Com'è noto, tale inciso ha permesso alla Corte Costituzionale italiana di riconoscere un particolare rango nella gerarchia delle fonti alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretate dalla Corte di Strasburgo, quello cioè di "norme interposte", a partire dalle sentt. 348 e 349 del 2007, in merito alle quali si rinvia a **C. PANZERA**, *Il bello dell'essere diversi. Corte Costituzionale e Corti europee ad una svolta*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2009, 01, p. 1. Più di recente, l'indirizzo interpretativo sposato a partire dalle cd. sentenze gemelle è stato ribadito dalla Corte con la sent. 80/2011, anche a fronte della modifica apportata dal Trattato di Lisbona all'art. 6 del TUE, per cui alla stregua del par. 2 e 3, l'Unione si impegna ad aderire alla Convenzione EDU. Tale interpretazione ha ricevuto conferma ad opera della Corte di giustizia del Lussemburgo, con la sent. della Grande Sezione, 24 aprile 2012, causa C-571/10, *Kamberaj*, sul punto si veda **F. GALLO**, *Rapporti fra Corte costituzionale e Corte EDU*, 1 marzo 2013, n. 1, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), p. 6 ss; riportato anche all'indirizzo [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). In generale, sulla necessità di ripensare i tradizionali criteri di gerarchia e competenza, in un'ottica cd. multilivello, si rinvia ad **A. CELOTTO**, *La dimensione europea delle fonti del diritto*, 14/2012, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it). La previsione di



Inoltre, si è ritenuto che il modello di governo che scaturisce dalla riforma tende, almeno in teoria, “al coordinamento delle competenze e funzioni distribuite tra tutti gli enti costitutivi della Repubblica”<sup>55</sup>. Non mancano, infatti, norme finalizzate a conciliare il rispetto dell’autonomia degli enti territoriali con il rispetto di valori unitari dell’ordinamento. Si pensi ai valori della coesione e solidarietà sociale, di cui all’art. 119 co. V; nonché all’uguaglianza nella tutela dei diritti fondamentali, di cui all’art. 117, co. II, lett. m. Si tratta di un assetto in grado di porre al riparo dal realizzarsi di forme di pluralismo anche religioso tipiche, ad esempio, dell’ordinamento tedesco o svizzero, ove il fatto che una confessione religiosa “minoritaria” goda di differenti condizioni giuridiche in differenti Stati è da considerarsi la regola<sup>56</sup>. Anzi, il nostro modello costituzionale pare aver “arricchito i percorsi di tutela e valorizzazione, a livello locale, del pluralismo religioso”<sup>57</sup>.

## 6 - Federalismo e principio di uguaglianza

Nonostante il quadro teoricamente tracciato dalla Costituzione, in pratica le Regioni, sebbene consapevoli delle nuove potenzialità che la riforma - anche in ambito religioso - ha riservato loro, non si sono mosse in direzione di una più ampia tutela e valorizzazione del pluralismo religioso a livello territoriale<sup>58</sup>. Peraltro, riferendosi complessivamente al

---

detti limiti, oltre che di quello apparentemente superfluo rappresentato dal riferimento alla Costituzione, acquista grande rilievo se si pensa che ne deriva “una totale equiparazione della potestà legislativa regionale a quella statale, accantonando cioè il principio della superiorità dello Stato sulle Regioni”, così **I. BOLGIANI**, *Regioni*, cit., p. 53.

<sup>55</sup> **P. FLORIS**, *Il pluralismo in materia religiosa nelle prospettive di attuazione del federalismo*, in *Diritto e religione in Italia*, cit., pp. 43-44.

<sup>56</sup> Cfr. **G. LONG**, *Le confessioni religiose diverse dalla cattolica nella prospettiva federalista*, in *Confessioni religiose e federalismo*, a cura di G. Feliciani, il Mulino, Bologna, 2000, p. 52.

<sup>57</sup> **P. FLORIS**, *Il pluralismo*, cit., p. 44.

<sup>58</sup> Cfr. **P. FLORIS**, *Il pluralismo*, cit., p. 46. A tale riguardo la Corte Costituzionale, sebbene in materia di edifici di culto, ebbe modo di occuparsi della questione nella sent. 19-27 aprile 1993, n. 195, con la quale dichiarò l’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute in una legge regionale dell’Abruzzo, che subordinavano la possibilità di concedere contributi all’esistenza delle intese, di cui all’art. 8, terzo comma, della Costituzione. Così rilevando che, malgrado sia da considerare legittimo un criterio collegato “alla entità della presenza nel territorio dell’una o dell’altra confessione religiosa”, dal momento che tutte le confessioni religiose sono – per espressa previsione dell’art. 8, primo comma, della Costituzione - egualmente libere davanti alla legge, è ben



federalismo *tout court*, in dottrina si è affermato che questo “porta con sé la violazione - pressoché inevitabile - del principio di uguaglianza e quindi anche della libertà religiosa, territorializzandone l’esercizio”. Sulla scorta di quanto accaduto altrove, ove tendendo “a privilegiare le istanze delle maggioranze dei segmenti delle popolazioni presenti sul territorio, in una sorta di dittatura delle maggioranze relative che via via si stabiliscono” si costituiscono un numero non predeterminato di *enclaves* omogenee” col rischio, quindi, di “un affievolimento della libertà religiosa del singolo”, cui “non resta che migrare da un territorio all’altro a seconda dell’appartenenza identitaria che egli si attribuisce”<sup>59</sup>.

Siffatto rischio di un ritorno alla situazione che si verificò all’indomani della Pace di Augusta del 1555 però, almeno in teoria, è scongiurato dal complessivo impianto costituzionale italiano.

Va ricordato, infatti, che un’altra importante novità del 2001 è stata la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà<sup>60</sup>. A tal proposito, anzi, in dottrina è stata rilevata “un’interessante assonanza”<sup>61</sup> tra l’art.118, u.c. - che, dopo la riforma del 2001 concerne il principio di sussidiarietà orizzontale - e l’art.3, II co. Cost., concernente - com’è noto - il principio fondamentale di eguaglianza, in senso sostanziale.

Per di più, secondo un autorevole insegnamento, già l’art. 2 Cost.<sup>62</sup> fu coniato allo scopo di esplicitare il ruolo dello Stato nei riguardi della persona, più precisamente nel senso che “non l’uomo è in funzione” di esso, ma quello - cioè lo Stato - “è in funzione dell’uomo”<sup>63</sup>. In questo senso, allora, permettendo di valorizzare le formazioni sociali e i loro diritti, quale garanzia ulteriore rispetto al formale riconoscimento dei diritti inviolabili dell’individuo,

---

legittimo, che possano “sussistere confessioni religiose che non vogliono ricercare un’intesa con lo Stato, o pur volendola non l’abbiano ottenuta, ed anche confessioni religiose strutturate come semplici comunità di fedeli che non abbiano organizzazioni regolate da speciali statuti”. Ciò, quindi, non può costituire criterio di discriminazione alcuno.

<sup>59</sup> G. CIMBALO, *Laicità e collaborazione alla prova: il livello locale. Introduzione alla sezione di lavoro*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2010, pp. 4-6.

<sup>60</sup> Si veda la nota 50.

<sup>61</sup> G. ARENA, *Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art.118, u.c. della Costituzione*, pubblicato all’url [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it), p. 5.

<sup>62</sup> Che, come ebbe a dire sinteticamente l’onorevole Aldo Moro in Assemblea Costituente, doveva “definire il volto del nuovo Stato” (seduta del 13 marzo 1947, in *AC*, I, p. 372).

<sup>63</sup> C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, 9<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1975, p. 155.



“il principio di sussidiarietà integra l’articolo 2 Cost., in quanto il suo essenziale presupposto pluralistico permette di dare rilievo a tutte le diverse dimensioni esistenziali attraverso cui si esplica la personalità umana”<sup>64</sup>.

Quindi, il nuovo disposto dell’art. 118, co. I e IV, impone oggi allo Stato, nonché a Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni di favorire i progetti che realizzino fini di interesse generale proposti dai singoli e dalle associazioni, in virtù del principio in parola. Ciò, pertanto, non integra una violazione del principio di uguaglianza, ma una sua più completa attuazione, dal momento che secondo un risalente insegnamento della Corte Costituzionale:

“il principio dell’eguaglianza dei cittadini non impone una parificazione di tutte le situazioni di fatto con conseguente obbligo costituzionale di disciplinare uniformemente la materia e non priva il legislatore della potestà di adeguare la disciplina giuridica ai vari aspetti della vita sociale”<sup>65</sup>.

Così concepito, lo Stato non è più il solo soggetto preposto alla scelta e alla definizione delle finalità generali: oltre ad esso, titolare di analogha competenza vi è, in primo luogo, la società generale (che trova voce attraverso le formazioni sociali), nonché i singoli. Si potrebbe dire, quindi, parafrasando una nota locuzione latina, che è il diritto che trova il proprio fondamento nella società e, ancor più, nella persona. Inteso in tal modo, il principio di sussidiarietà può allora assurgere a “principio quadro di riferimento che permetta il superamento di una concezione meramente verticistica delle relazioni tra religione e potere politico”, in virtù del quale lo Stato non deve e non può porre limiti all’autonomia dei singoli, sino a che essi possano agire proficuamente. *C’est à dire* una sussidiarietà che, con riguardo a questi ultimi, “si può sintetizzare nell’idea che nei rapporti tra entità istituzionali e sociali di diversa

---

<sup>64</sup> A. BETTETINI, *Tra autonomia e sussidiarietà: contenuti e precedenti delle convenzioni a carattere locale tra Chiesa e Istituzioni pubbliche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2010, p. 4.

<sup>65</sup> Cfr. Corte Cost. 13 luglio 1957, n. 105, cons. in diritto, pubblicata all’indirizzo [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). Lo stesso concetto è stato recentemente ribadito dalla Corte suprema canadese, nel senso che: “for the accomodation of differences, which is the essence of true equality, it will frequently be necessary to make distinctions”, *Andrews v. Law Society of British Columbia*, 2 febbraio 1989, 1 S.C.R. 143, consultabile all’indirizzo <http://scc-csc.lexum.com>.



dimensione, la preferenza sia da accordare a quelle prossime ai bisogni dei consociati”<sup>66</sup>.

## 7 - Il '900, la tutela internazionale dei diritti e l'affaire Lautsi

Tuttavia, se per un verso è indubbio che molte nazioni europee sono sorte sulla base del principio del *cuius regio, eius religio* stabilendo rapporti peculiari con le religioni seguite dalla maggioranza della popolazione<sup>67</sup> e adottando pertanto soluzioni “territoriali”, che ricevono un rinnovato impulso dalla valorizzazione delle autonomie locali<sup>68</sup>; dall’altro, va ricordato che gli stessi Stati hanno sottoscritto diverse convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani e, in particolare, della libertà religiosa<sup>69</sup>, muovendosi, quindi, in una prospettiva di deterritorializzazione<sup>70</sup>.

A tal proposito, la strada seguita è stata quella della cooperazione internazionale, oggi anche al fine di arginare gli esiti più perversi e incontrollabili della globalizzazione, in particolare addivenendo alla stipula di numerose Convenzioni internazionali sui diritti. Questa, del resto, è stata la tendenza che ha caratterizzato le principali democrazie nel '900.

Si è detto, invero, che lo scorso secolo - nel quale affiora l'ipotesi della pacifica convivenza tra Stati accomunati dai medesimi valori civili e

---

<sup>66</sup> A. BETTETINI, *Tra autonomia*, p. 4; tuttavia, proprio a proposito del principio di sussidiarietà, si è rilevato che la Corte Costituzionale ha però recentemente adottato “nei giudizi di legittimità un nuovo *modus operandi*”, prevedendo il ricorso al cd. criterio della prevalenza “che di fatto ha finito con l'introdurre una lettura penalizzante delle competenze regionali”, così I. BOLGIANI, *Regioni*, cit., p. 67 ss.

<sup>67</sup> M. CARTABIA, *The Challenges*, cit., p. 443.

<sup>68</sup> Il fenomeno, evidentemente, non riguarda solo l'Italia. Come afferma, infatti, B. CARAVITA, *Federalismi*, cit., p. 3, “All'interno della nuova Europa federale, tutti i vecchi stati nazionali stanno articolandosi al loro interno secondo un modello sussidiario, in cui lo Stato [...] si sta articolando, cedendo poteri verso l'alto e verso il basso”.

<sup>69</sup> Si pensi alla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948 (art. 18); alla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (art. 9); al *Patto relativo ai diritti civili e politici*, ratificato con l. n. 881 del 1977 (art. 18); nonché alla *Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo* (artt. 1 e 6), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel 1981.

<sup>70</sup> Sul punto si veda G. BIANCO, *Nichilismo*, cit., p. 29 ss.



costituzionali<sup>71</sup> - abbia tra i suoi tratti essenziali, proprio «L'“internazionalizzazione” dei diritti umani»<sup>72</sup>.

Il primo passo in questa direzione è rappresentato dalla nascita delle Nazioni Unite (ONU)<sup>73</sup>, organizzazione fondata con l'obiettivo di “riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole”<sup>74</sup>. Pregio di quest'organizzazione - con la proclamazione, nel 1948, della Dichiarazione universale sui diritti umani - è, infatti, quello di aver portato all'attenzione del mondo intero, con un'aspirazione universale, la necessità di tutelare i diritti umani.

Con specifico riferimento allo Stato italiano, peraltro, la stessa Costituzione, approvata nel 1947, si è detto presenti «una forte ispirazione “internazionalistica”»<sup>75</sup>.

A conferma di tale “vocazione”, il nostro Paese ha sottoscritto numerose Convenzioni internazionali a tutela dei diritti<sup>76</sup>. *Ex multis*, la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU), approvata (a Roma) il 4 novembre 1950 e poi resa esecutiva con l. 848/1955<sup>77</sup>, definita “uno degli strumenti giuridici di diritto internazionale, più notevoli ed efficaci nel campo della protezione dei diritti fondamentali”<sup>78</sup>.

In quest'ultima dichiarazione, la libertà religiosa è tutelata dall'art. 9, rubricato “Libertà di pensiero, di coscienza e di religione”, nelle sue manifestazioni individuale e collettiva<sup>79</sup>.

---

<sup>71</sup> V. ONIDA, *La Costituzione*, il Mulino, Bologna, 2004, p. 112.

<sup>72</sup> Così M.E. GENNUSA, *La Cedu e l'Unione Europea, in I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, a cura di M. Cartabia, il Mulino, Bologna, 2007, p. 91.

<sup>73</sup> Costituita il 26 giugno 1945.

<sup>74</sup> Così nella premessa dello Statuto.

<sup>75</sup> V. ONIDA, *La Costituzione*, cit., p. 113.

<sup>76</sup> Con particolare riguardo alla libertà religiosa, si rinvia alla nota 67.

<sup>77</sup> Il testo della Convenzione può essere reperito all'indirizzo <http://conventions.coe.int>.

<sup>78</sup> M.E. GENNUSA, *La Cedu*, cit., p. 91. Peculiarità di questa Convenzione è di aver istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), con sede a Strasburgo. Questa Corte ha il compito di decidere sui ricorsi presentati dagli Stati membri, nonché - dal 1998 - anche dai singoli, in materia di violazioni dei diritti fondamentali derivate da atti di autorità degli Stati contraenti. I quali ultimi sono soggetti, in caso di condanna, all'obbligo di eseguire le decisioni della Corte EDU, ovvero - nell'impossibilità di ripristinare il diritto leso - di risarcire il ricorrente vittorioso. Così V. ONIDA, *La Costituzione*, cit., 114.

<sup>79</sup> Sul punto si veda C. McCRUDDEN, *Catholicism, Human Rights and the Public Sphere*,



Proprio la Convenzione europea dei diritti dell'uomo è stata invocata nel recente caso Lautsi e altri c. Italia, affinché fosse dichiarata illegittima l'affissione, nel nostro Paese, del crocifisso nelle aule scolastiche<sup>80</sup>.

In prima battuta, della questione si è occupata la Magistratura amministrativa. In particolare, nel marzo 2005 il Tar Veneto rigettava il ricorso della sig.ra Lautsi, riconoscendo - tra l'altro - al crocifisso una valenza "storico-culturale, e di conseguenza [...] identitaria"<sup>81</sup> del popolo italiano. Successivamente, veniva quindi investito della questione il Consiglio di Stato, che riteneva il ricorso infondato<sup>82</sup>.

Nella motivazione in diritto, il supremo organo della magistratura amministrativa ricostruisce il principio di laicità, enucleandone un comune denominatore costituito dalla "distinzione fra la dimensione temporale e la dimensione spirituale e fra gli ordini e le società cui tali dimensioni sono proprie", precisando che l'applicazione di tale principio

"non si realizza in termini costanti nel tempo e uniformi nei diversi Paesi, ma, pur all'interno di una medesima "civiltà", è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, e quindi essenzialmente storica, legata com'è al divenire di questa organizzazione"<sup>83</sup>.

## 8 - La concezione della laicità "relativa" o "storico ponderata" (rinvio)

Così facendo, sembrerebbe<sup>84</sup> che l'Alto Collegio abbia fatto propria la concezione della laicità "relativa" o "storico-ponderata", tratteggiata già anni addietro dalla dottrina<sup>85</sup>.

---

in *International Journal of Public Theology*, V, 2011, pp. 331-351; J. MARTÍNEZ-TORRÓN, *La (non) protezione dell'identità religiosa dell'individuo nella giurisprudenza di Strasburgo*, in *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, a cura di R. Mazzola, il Mulino, Bologna, 2012, p. 55 ss.

<sup>80</sup> Il caso deve il nome alla ricorrente, di origini finlandesi che, nell'aprile 2002, si rivolgeva alle autorità scolastiche dell'istituto frequentato dai propri figli, richiedendo la rimozione del simbolo in questione dalle pareti delle aule scolastiche.

<sup>81</sup> TAR Veneto, sent. n.1110/2005, punto 8.1 delle cons. in diritto, pubblicata all'indirizzo [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it).

<sup>82</sup> Cons. di Stato, sent. n.556/06, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>83</sup> Punto 3 delle cons. in diritto.

<sup>84</sup> In questo senso F. PATRUNO, *La laicità relativa e l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: a proposito della sentenza della Grande Chambre sull'affaire Lautsi*, in *Giurisprudenza di merito*, 6, 2012, p. 1264.



Secondo tale insegnamento,

«nell'area convenzionalmente denominata occidentale, la laicità richiede certamente e ovunque [...] la distinzione fra la dimensione spirituale e quella temporale [...], ma per il resto è "relativa" alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, quindi [...] essenzialmente "storica", legata com'è al divenire di detta organizzazione o corporazione istituzionale».

Invero, quand'anche si possa astrarre un concetto immutabile e condiviso di laicità, non si potrebbe trascurare che relativa dovrebbe necessariamente esserne la sua applicazione pratica nel senso che tale principio verrebbe "ad essere determinato nelle sue concrete condizioni di utilizzo con riferimento alla tradizione culturale ed ai costumi di vita di ciascun popolo, come si sono riversati nei rispettivi ordinamenti giuridici"<sup>86</sup>.

## 9 - Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Ciò nonostante, all'esito di quest'ultima decisione, la ricorrente - avendo esperito tutti i rimedi concessi dal diritto nazionale - presentava ricorso alla Corte EDU, adducendo che l'affissione del crocifisso, nelle aule della scuola pubblica frequentata dai suoi due figli, comportava la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 (Diritto all'istruzione), nonché dell'art. 9 della Convenzione, rubricato *Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*.

La seconda Sezione della Corte EDU - con sentenza del 3 novembre 2009<sup>87</sup> - accoglieva il ricorso sostenendo, all'unanimità, la violazione del diritto di educare i propri figli secondo le personali convinzioni etiche e religiose<sup>88</sup>.

---

<sup>85</sup> R. COPPOLA, *Il simbolo del crocifisso e la laicità dello stato* (7 dicembre 2001); *Ma la "laicità relativa" non l'ho inventata io... ovvero dell'uguaglianza delle confessioni religiose secondo Procuste* (13 aprile 2002); *Il simbolo del crocifisso e la "laicità relativa" o ponderata* (9 giugno 2006), tutti riportati in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

<sup>86</sup> R. COPPOLA, *La "laicità relativa" tra Corte costituzionale, Consiglio di Stato e Cassazione*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2006, I, pp. 45-46. Sul punto si tornerà nel par. 10.

<sup>87</sup> Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Seconda Sezione) del 3 novembre 2009 - Ricorso n. 30814/06 - Lautsi c. Italia, pubblicata in italiano all'indirizzo [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). Il testo in lingua originale può, invece, leggersi all'indirizzo ufficiale della Corte, [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

<sup>88</sup> Più in particolare, perché "l'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice de la fonction publique relativement à des situations spécifiques relevant du



Va sottolineato che, in questo grado di giudizio - mentre la posizione della ricorrente si è basata sul presupposto che il crocifisso abbia una preminente valenza religiosa - la difesa del Governo si è, viceversa, attestata nel tentativo di sostenerne la valenza prevalentemente culturale, riassuntiva della storia e delle tradizioni dello Stato italiano.

Peraltro, va anche posto l'accento sul fatto che nel caso specifico, la Corte - come si evince dal passo riportato<sup>89</sup> - si è posta principalmente un problema di tutela della libertà di educazione e, solo strumentalmente, di tutela della libertà religiosa.

Non condividendo tale assunto lo Stato italiano chiedeva, allora, il rinvio del caso davanti alla Grande Camera della Corte EDU, in virtù dell'articolo 43 della Convenzione. *Ad adiuvandum* dell'Italia, intervenivano poi vari Stati - quali l'Armenia, la Bulgaria, Cipro, la Federazione russa, la Grecia, la Lituania, Malta, il Principato di Monaco, la Romania e San Marino - oltre che una delegazione di 33 membri del Parlamento europeo.

A sostegno della ricorrente, invece, si schieravano diverse associazioni (come il Greek Helsinki Monitor, l'Associazione nazionale del libero pensiero e lo European Centre for Law and Justice).

In questo secondo grado di giudizio, però, mentre restava sostanzialmente immutata la tesi proposta dalla ricorrente, la difesa dello Stato italiano decideva di sostenere la valenza religiosa, oltre che storico-culturale, del crocifisso<sup>90</sup>. In virtù del fatto che la sua presenza «*est l'expression d'une "particularité nationale", caractérisée notamment par des rapports étroits entre l'Etat, le peuple et le catholicisme, qui s'expliquent par l'évolution historique, culturelle et territoriale de l'Italie*»<sup>91</sup>.

---

*contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire", e in più, "que cette mesure emporte violation de ces droits car les restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant à l'Etat de respecter la neutralité dans l'exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l'éducation" (Par. 57 della decisione).*

<sup>89</sup> Il riferimento è alla nota precedente.

<sup>90</sup> «*Il en irait ainsi en particulier de la "croix", qui pourrait être perçue non seulement comme un symbole religieux, mais aussi comme un symbole culturel et identitaire*» par. 36 della decisione, grassetto mio. In questo senso anche J.H.H. WEILER, *Oral submission by Professor JHH Weiler on behalf of Armenia, Bulgaria, Cyprus, Greece, Lithuania, Malta, The Russian Federation and San Marino - Third Party Intervening States in the Lautsi case before the Grand Chamber of the European Court of Human Rights*, in [www.oxfordjournals.org](http://www.oxfordjournals.org), secondo il quale, se "It is wrong to argue, as some have, that it is only or merely a national symbol. But it is equally wrong to argue, as some have, that it is has only religious significance. It is both".

<sup>91</sup> Par. 36, grassetto mio.



Inoltre, ricordando il precedente costituito dal caso *Otto-Preminger-Institut c. Austria*<sup>92</sup>, il Governo ricordava che compito della Corte sarebbe quello di riconoscere e proteggere le tradizioni nazionali, invocando conseguentemente la concessione del margine di apprezzamento<sup>93</sup>.

Questo cambiamento di posizione difensiva del Governo italiano - ovvero l'aver riconosciuto al crocifisso una valenza anche religiosa, radicata nella storia dello Stato italiano, tale da caratterizzarne il modello di laicità -, ha sicuramente permesso alla Grande Camera di valutare diversamente i fatti oggetto del giudizio<sup>94</sup>. Per questo motivo, sebbene dopo aver ribadito che la questione attenga in primo luogo alla libertà di educazione<sup>95</sup> - e che "*le crucifix est avant tout un symbole religieux*"<sup>96</sup>, la Corte ha potuto dare allo stesso caso una soluzione giuridica nuova.

## 10 - La decisione della Grande Camera e il principio di laicità

Questa decisione è stata considerata con favore, da una parte della dottrina, in particolare come una "*positive note to the grey landscape of freedom of religion in the secularist European context*"<sup>97</sup>.

Com'è a tutti noto, infatti, con quest'ultima decisione la *Grande Chambre* ha ritenuto legittima la scelta di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche, tra l'altro in considerazione del fatto che

*"Il n'y a pas [...] d'éléments attestant l'éventuelle influence que l'exposition sur des murs de salles de classe d'un symbole religieux pourrait avoir sur les élèves ; on ne saurait donc raisonnablement affirmer qu'elle a ou non un effet sur de jeunes personnes, dont les convictions ne sont pas encore fixées"*<sup>98</sup>.

---

<sup>92</sup> Caso *Otto-Preminger-Institut c. Austria*, del 20 settembre 1994.

<sup>93</sup> Par. 37 della sentenza.

<sup>94</sup> Sul punto si veda P. TANZARELLA, *La decisione Lautsi c. Italia: due pesi due misure*, in *Dieci casi*, cit., pp. 83-84 e 88 ss.

<sup>95</sup> Dal momento che "*en matière d'éducation et d'enseignement, l'article 2 du Protocole no 1 est en principe lex specialis par rapport à l'article 9 de la Convention*", Sent. della C. Eur. dir. uomo (Grande Chambre), *Lautsi e altri c. Italia*, cit., par. 59 della decisione.

<sup>96</sup> Par. 66.

<sup>97</sup> M. CARTABIA, *The Challenges*, cit., p. 451.

<sup>98</sup> Par. 66 della decisione. Nella motivazione, peraltro, la Corte rileva che: "*la décision de perpétuer ou non une tradition relève en principe de la marge d'appréciation de l'Etat défendeur*", anche in considerazione del fatto che, da un lato, "*l'Europe est caractérisée par une grande diversité entre les Etats qui la composent, notamment sur le plan de l'évolution culturelle et historique*" e, dall'altro, "*le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ont*" circa l'esposizione del crocifisso "*des positions divergentes et que la Cour constitutionnelle ne s'est*



Anche alla stregua di tale pronuncia<sup>99</sup>, si potrebbe convenire con chi afferma che la Corte EDU abbia

«inteso avallare una ricostruzione del principio di laicità in un'ottica "relativa", nella consapevolezza che questo sia incarnato e vissuto da ciascuno Stato membro alla luce della propria peculiare evoluzione culturale e storica»<sup>100</sup>,

cioè in modo sostanzialmente coincidente con quanto sostenuto dalla dottrina che ha elaborato la richiamata teoria della "laicità ponderata o storico-relativa"<sup>101</sup>.

Del resto, l'idea che esistano "tante laicità nel mondo" è condivisa anche da chi, seguendo un'impostazione più prettamente sociologica, ritiene che questo principio vada "ben oltre la distinzione tra "potere temporale" e "potere spirituale"<sup>102</sup>, dovendosi individuare il punto di passaggio dalla "protostoria alla storia della laicità", nel XVII secolo<sup>103</sup>; nonché, secondo un'ulteriore articolata prospettiva, da chi ritiene che coincidendo "il cammino della laicità [...] per larghi tratti [...] con il cammino del costituzionalismo", ne deriverebbe che "così come diverse sono le forme assunte dal costituzionalismo liberaldemocratico, non tutte coincidenti (nel tempo e nello spazio) sono le varie versioni della laicità"<sup>104</sup>.

---

*pas prononcée*". Quindi, "il n'appartient pas à la Cour de prendre position sur un débat entre les juridictions internes", così nel par. 68.

<sup>99</sup> Sebbene, secondo la Corte "il ne lui appartient pas de se prononcer sur la compatibilité de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques avec le principe de laïcité tel qu'il se trouve consacré en droit italien" (par. 57 della decisione).

<sup>100</sup> F. PATRUNO, *La laicità relativa*, cit., p. 1266.

<sup>101</sup> Cfr. R. COPPOLA, *Ma la "laicità relativa"*, cit.

<sup>102</sup> J. BAUBEROT, *Le tante laicità del mondo*, trad. it. di S. Mazzoni, Luiss University Press, Roma, 2008, p. 11.

<sup>103</sup> In particolare nel momento in cui nell'America del Nord, da un lato, W. Pen fonda la Pennsylvania che garantisce la libertà religiosa in Costituzione e, dall'altro, R. Williams che fonda la Rhode Island - colonia nella quale, in primis, viene realizzata stabilmente la separazione tra Stato e Chiesa -, nello scritto "Sanguinaria dottrina della persecuzione per causa di coscienza", scrive che mentre lo Stato sarebbe "civile per essenza", la Chiesa sarebbe "un'associazione di fedeli", avendo la "stessa natura di un collegio di medici o di una corporazione", J. BAUBEROT, *Le tante*, cit., p. 20.

<sup>104</sup> A. BARBERA, *Il cammino*, cit.. Quest'ultima ricostruzione, se non altro, ha il merito di non disconoscere l'apporto decisivo del cristianesimo alla teorizzazione del principio di laicità, ribadito più di recente in ID., *La laicità come metodo*, in AA. VV., *IL CORTILE DEI GENTILI, Credenti e non credenti di fronte al mondo d'oggi*, introduzione di I. Dionigi, Donzelli editore, Roma, 2001, p. 62, nt. 1. Come ricorda, infatti, R. COPPOLA, *La "laicità*



## 11 - Margine di apprezzamento e territorializzazione

Quello che è stato definito come un vero e proprio “punto nevralgico”<sup>105</sup> della decisione della *Grande Chambre* concerne il riconoscimento del margine di apprezzamento.

Infatti, le due decisioni rese dalla Corte EDU sul caso Lautsi hanno sollevato varie critiche a proposito dell’uso<sup>106</sup> - nella seconda - o, della

---

*relativa*”, cit., p. 43, “il principio di laicità [...] espressamente ricollegato all’estraneità per lo Stato dell’elemento religioso, cioè alla distinzione tra ordine spirituale e ordine temporale [...] si riconduce comunemente a Gelasio I (494 d. C.) ed, ancor prima, alla distinzione fra le appartenenze di Dio e quelle proprie del potere terreno, così come formulata dalla famosa ed insuperata massima evangelica circa il tributo a Cesare”. Anzi, secondo **Gab. LOMBARDI**, *Persecuzioni*, cit., p. 18, in questo senso deporrebbe già l’editto di Costantino, che costituendo - sul punto si veda la nt. 15 - il «primo formale riconoscimento del “dominio riservato” della persona, che si esprime nella libertà di coscienza, di religione, di culto», non può non corrispondervi «in termini di dover essere, la “laicità dello Stato”». Sull’uso del sintagma “laicità, dal punto di vista del diritto romano”, rinvio a **G. LOBRANO**, *Qualche idea, dal punto di vista del Diritto romano, su origine e prospettive del principio di laicità*, in *Laicità ed eticità dell’azione pubblica. Libertà della persona e sfera pubblica*, a cura di I. Loiodice, Cacucci, 2008, p. 43 ss. Tutto ciò premesso, nonostante la «difficoltà di individuare una nozione univoca di “Stato laico”» (così **C. CARDIA**, voce *Stato laico*, cit., p. 875), o forse proprio in considerazione di ciò, oggi si ritiene “affermazione comune e sempre più ricorrente in dottrina quella secondo cui sono possibili più tipi di laicità”, così **N. FIORITA**, *L’insostenibile leggerezza della laicità italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2011, p. 1, il quale richiama, sul punto, A. Spadaro. Così se sono laici gli Stati Uniti, dove il principio di laicità cd. aperta coesiste con la garanzia di uno spazio pubblico a tutte le confessioni; lo stesso è considerata tale la Francia, dove in nome della *laïcité* (o laicità cd. protetta) si tende, viceversa, a precludere alle confessioni religiose gli spazi pubblici. A differenza che in quest’ultimo Stato - che, come la Turchia, menziona espressamente la laicità tra i principi costituzionali - in Italia, tale principio - nonostante l’avviso contrario di autorevole dottrina - è stato desunto da un insieme di disposizioni costituzionali - in particolare dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. Dal combinato disposto di tali norme, infatti, la Corte costituzionale con la celebre sent. 203/1989 l’ha individuato, quale principio supremo non scritto del nostro ordinamento. Affermando, tra l’altro, che esso intanto costituisce “uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale della Repubblica” e, inoltre, “implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”. Così delineando probabilmente un modello di laicità “all’italiana”, ovvero territorializzato. Peraltro, a tale decisione ne sono seguite altre che si riferivano al citato principio, tuttavia, senza che tale richiamo fosse decisivo: così da ultimo **N. COLAIANNI**, *Laicità: finitezza degli ordini e governo delle differenze*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 39/2013, p. 3 ss.

<sup>105</sup> **F. PATRUNO**, *La laicità relativa*, cit., p. 1268.

<sup>106</sup> Tra gli altri, **B. CONFORTI**, *Crocifisso nelle scuole, una sentenza che lascia perplessi*, 24 marzo 2011, riportato all’url [www.affarinternazionali.it](http://www.affarinternazionali.it).



mancata concessione<sup>107</sup> - nella prima - del cd. margine di apprezzamento nazionale.

Così, con riguardo alla decisione resa dalla seconda sezione, che aveva escluso il cd. margine di apprezzamento, si è detto - a seconda dei punti di vista - che questa rappresentasse una "svolta"<sup>108</sup> o, viceversa, fosse indice di un "variable use"<sup>109</sup> nella concessione del margine.

Proprio allo scopo di garantire il rispetto degli *standards* previsti dalla Convenzione, tutelando al contempo la "marvellous richness of diversity"<sup>110</sup> caratteristica degli Stati contraenti, la Corte EDU ha elaborato - probabilmente rifacendosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato francese<sup>111</sup> - la cd. dottrina<sup>112</sup> del margine di apprezzamento nazionale.

Con tale controverso concetto s'intende riferirsi allo spazio concesso dalla Corte EDU agli Stati, nell'applicazione della Convenzione, col fine di attuare un bilanciamento tra l'adempimento degli obblighi convenzionali, in particolare in materia di tutela dei diritti fondamentali, ed altre esigenze interne ai singoli Stati<sup>113</sup>.

Anche nel caso *Lautsi*, infatti, la Corte intanto afferma che:

---

<sup>107</sup> Così, tra gli altri, **C. CARDIA**, *Intervento* a Palazzo Chigi, 26 aprile 2010, riportato all'url [www.palazzochigi.it](http://www.palazzochigi.it), il quale, però, più che al margine di apprezzamento, si riferisce espressamente al principio di sussidiarietà "rispetto ai singoli Stati". Sulla identità solo parziale tra margine di apprezzamento e principio di sussidiarietà si veda **P. CAROZZA**, *Subsidiarity*, cit., pp. 40 e 69 ss.

<sup>108</sup> **S. MANCINI**, *La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti*, in *www.astrid-online.it* riportata anche in *Giur. Cost.*, 5/2009, p. 4055 ss.

<sup>109</sup> **M. CARTABIA**, *The Challenges*, cit., p. 444.

<sup>110</sup> L'espressione è di **P. MAHONEY**, *Marvellous Richness of Diversity or Invidious Cultural Relativism?*, in *Human Rights Law Journal*, vol. 19, n.1, aprile 1998, pp. 1-6.

<sup>111</sup> Cfr. **S. MANCINI**, *La supervisione*, cit., p. 2, nt. 10.

<sup>112</sup> Com'è noto, la dizione "dottrina del margine di apprezzamento", sebbene invalsa, non è condivisa da parte della dottrina, dal momento che con essa più che ad un insieme di principi coerentemente elaborati in una teoria, s'intende riferirsi ad una tecnica giudiziale. Sul punto si veda **P. TANZARELLA**, *Il margine di apprezzamento*, in *I diritti in azione*, a cura di M. Cartabia, il Mulino, Bologna, 2007, p. 149 ss.

<sup>113</sup> Tale nozione, in quanto non espressamente contemplata dalla Convenzione, è da ritenersi esclusivamente frutto di creazione giurisprudenziale. Questa circostanza, però, ha dato adito a diverse critiche, finanche ad opera di alcuni giudici della stessa Corte EDU, si veda **P. TANZARELLA**, *Il margine*, cit., p. 147; **I. ANRÒ**, *Il margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *La funzione giurisdizionale nell'ordinamento internazionale e nell'ordinamento comunitario: atti dell'Incontro di studio tra i giovani cultori delle materie internazionalistiche*, 7<sup>a</sup> ed., Torino 9-10 ottobre 2009; a cura di Aa. Vv., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, p. 7.



*“en l’espèce que le choix de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques relève en principe de la marge d’appréciation de l’Etat défendeur”, solo poiché “La irconstance qu’il n’y a pas de consensus européen sur la question de la présence de symboles religieux dans les écoles publiques [...] conforte au demeurant cette approche”.*

Il punto è assolutamente rilevante a proposito del tema della territorializzazione. Infatti - sebbene si possa non convenire con la scelta della Corte di fare ricorso, nel caso in questione, al margine di apprezzamento<sup>114</sup> - sarebbe erroneo ritenere che, perciò solo, la Corte abbia abdicato<sup>115</sup> al ruolo di garante dei diritti universali stabiliti nella Convenzione. Tutt’al contrario, in dottrina si è sottolineato che la “continua tensione tra l’essenza universale dei diritti fondamentali e le diversità dei contesti in cui ognuno vive è parte integrante della disciplina di diritti umani nel diritto internazionale”<sup>116</sup>.

In altri termini, non si è in presenza di un fenomeno di territorializzazione dei diritti - assunta la locuzione in un’accezione lesiva del principio di uguaglianza - per il semplice fatto che lo stesso diritto venga applicato in modo differente, in contesti diversi.

Proprio con riguardo alla concezione della laicità che fa da sfondo alla decisione in questione, non va trascurato che la Convenzione EDU - così come la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e la gran parte delle Costituzioni nazionali - non contempla la tutela della *laïcité à la française*<sup>117</sup>, mentre protegge, espressamente, la sola libertà religiosa.

Rispetto a quest’ultima, per di più, la laicità è considerata solo come un valore strumentale<sup>118</sup>. Ovvero, la tutela della libertà religiosa sarebbe il *prius*, mentre l’applicazione del principio di laicità costituirebbe un *posterius*, in quanto finalizzata alla salvaguardia della prima.

---

<sup>114</sup> Peralto, in dottrina si è suggerito che proprio in controversie di tal fatta, che cioè hanno ad oggetto i diritti “cultural-religiosi”, sarebbe più opportuno il ricorso alla mediazione, così N. COLAIANNI, *Diritto pubblico*, cit., p. 103 ss.; D.F.A. PATRUNO, *Procedure extragiudiziali*, cit., p. 107 ss.

<sup>115</sup> Di diverso avviso, almeno rispetto al “compito di garantire il rispetto effettivo e pieno del diritto fondamentale di libertà religiosa”, N. FIORITA, *L’insostenibile*, cit., p. 3 ss.

<sup>116</sup> P. TANZARELLA, *Il margine*, cit., p. 146.

<sup>117</sup> Mentre così sembrerebbe dalla giurisprudenza della Corte EDU concernente la Francia e la Turchia, sul punto si veda N. COLAIANNI, *Il crocifisso in giro*, cit., p. 9.

<sup>118</sup> Cfr. M. CARTABIA, *The Challenges*, cit., p. 445. Con riguardo all’Italia, lo stesso concetto è espresso da R. COPPOLA, *Laicità in progress: conclusioni generali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 26/2012, p. 7.



Rispetto a questo quadro generale, poi, la Francia - come anche la Turchia - costituisce un'eccezione, dal momento che in questi Paesi il principio di laicità è sancito a livello costituzionale<sup>119</sup>.

Chiarito ciò, resta da chiedersi se sia ancora possibile, allora, parlare di libertà religiosa quale diritto umano universale.

## 12 - La libertà religiosa come diritto umano universale e il "dilemma del pluralismo"

A tal proposito, proprio recentemente è stato ribadito che la libertà religiosa, quale "diritto dell'uomo [...] in realtà" sarebbe "il primo dei diritti"<sup>120</sup>, sebbene sia pacifico che non se ne possa individuare un prototipo assoluto; ovvero, considerate le differenze esistenti tra gli Stati, non se ne possa astrarre un modello costante e valido per tutti<sup>121</sup>.

Quindi, quello che abbiamo detto per la laicità, che cioè la sua applicazione muta in base alle tradizioni ed alle peculiarità di ogni Paese, vale *a fortiori* per la libertà religiosa.

Per di più, com'è stato rilevato, la relatività nell'applicazione giuridica di determinati valori, sebbene fondamentali, ha riscontri anche sul terreno della filosofia, nonché della fisica<sup>122</sup>.

Ciò dovrebbe indurre a sostenere, perciò, che non si possa più parlare della libertà religiosa quale diritto umano universale?

---

<sup>119</sup> Cfr. M. CARTABIA, *The Challenges*, cit., p. 445.

<sup>120</sup> Così Papa **BENEDETTO XVI**, nel *Discorso agli eccellentissimi membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, per la presentazione degli auguri per il nuovo anno*, 10 gennaio 2011. Molto interessanti, a questo proposito, le considerazioni di **J.H.H. WEILER** (*Da Ratisbona a Berlino. Il sacro e la ragione* in *LA LEGGE DI RE SALOMONE. Ragione e diritto nei discorsi di Benedetto XVI*, a cura di M. Cartabia e A. Simoncini, pp. 53-54, trad. ita. di S. Ninatti e D. Semeghini, Rizzoli, Milano, 2013) secondo il quale "nell'ambito dei discorsi di Ratisbona [nonché, secondo chi scrive, in questo] la libertà religiosa cui il Papa alludeva era [...] la libertà di aderire a una religione di propria scelta o di non essere affatto religiosi. Il Papa e la Chiesa hanno abbracciato con decisione il principio secondo cui la libertà *di* religione include anche la libertà *dalla* religione". Peraltro, in virtù "di una profonda proposizione religiosa con significative implicazioni", infatti, "Benedetto rende la libertà religiosa una proposizione teologica la quale, a sua volta, ha un profondo significato antropologico. La libertà religiosa arriva fino alla più profonda essenza dell'umano, in quanto agente autonomo con facoltà di scelta morale persino di fronte al suo creatore". In senso affine, **C. CARDIA**, *Religione (Libertà di)*, cit., p. 919, **A. BARBERA**, *Il cammino*, cit., par. 4.

<sup>121</sup> Cfr. **M.A. GLENDON**, *Religious Freedom*, cit., p. 658.

<sup>122</sup> **R. COPPOLA**, *Laicità in progress*, cit., p. 8.



Tutt'al contrario, l'esistenza di diritti universali può combinarsi certamente con una molteplicità di tentativi atti ad assicurarne la tutela. In altre parole, accettare l'idea che non ci sia un modello immutabile non significa negare il carattere di diritto universale della libertà religiosa, così come degli altri diritti umani. Sarebbe questo, per di più, l'approccio seguito dal Concilio Vaticano II che, nella *Dignitatis Humanae*, afferma la possibile co-esistenza di diversi modi - tutti validi - di applicare tale diritto<sup>123</sup>.

Nondimeno, un uso dei diritti umani rispettoso del pluralismo è seguito - seppure a volte in modo altalenante - dalla stessa Corte EDU, soprattutto mediante il ricorso alla cd. dottrina del margine di apprezzamento, di cui si è detto<sup>124</sup>.

In altre parole, anche per quanto riguarda la libertà religiosa è possibile individuarne un nucleo essenziale inattaccabile, mentre la sua applicazione agli svariati casi della vita non può che essere mutevole e sempre bisognosa di aggiustamenti<sup>125</sup>.

A questo punto, diventa chiaro che si può parlare di territorializzazione dei diritti di libertà religiosa, nel senso di una lesione del principio di eguaglianza, solo allorché il nucleo essenziale di questi sia violato; non, invece, allorquando se ne profili un'applicazione meramente diversa da Stato a Stato. Viene, quindi, in questione quello che è stato indicato come il "dilemma del pluralismo"<sup>126</sup>: ovvero del punto oltre il quale si oltrepassa il confine del genuino pluralismo, per scadere nel relativismo culturale.

Ovviamente il limite è incerto, tuttavia - com'è stato detto<sup>127</sup> - se si vogliono salvaguardare le differenze caratteristiche di ogni Paese, onde salvaguardare il pluralismo, agli Stati è chiesto uno sforzo diametralmente opposto, in virtù della connotazione religiosa o meno che si sono dati. Così, se negli Stati ove prevale un modello laicista, *à la française*, è necessaria una spiccata attenzione al fine di evitare la "marginalizzazione" della religione e dei credenti, viceversa laddove si è consolidato un modello di Stato confessionale, o "*religion-friendly*"<sup>128</sup>, è necessaria una

---

<sup>123</sup> M.A. GLENDON, *Religious Freedom*, cit., p. 659.

<sup>124</sup> Cfr. M. CARTABIA, *The Challenges*, cit., p. 444.

<sup>125</sup> In generale, rispetto ai diritti umani *tout court*, si veda M. CARTABIA, *Esperienza elementare, esigenza di giustizia e diritti umani*, in AA. VV., *Esperienza elementare e diritto*, Guerini e associati, Milano, 2011, p. 107; N.L.X. BAEZ, *Globalizzazione e diritti umani: i problemi del multiculturalismo*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 24 luglio 2013.

<sup>126</sup> M.A. GLENDON, *Religious Freedom*, cit., p. 659, trad. mia.

<sup>127</sup> Cfr. M.A. GLENDON, *Religious Freedom*, cit., p. 662.

<sup>128</sup> L'espressione è di T. BLAIR, *Religion-friendly democracy and democracy-friendly*



particolare sensibilità al fine di difendere il rispetto della persona *tout court*, di qualunque fede essa sia, o anche in quanto non credente<sup>129</sup>.

Tale prospettiva, del resto, non concerne unicamente la connotazione religiosa delle comunità “di minoranza”, ma quella culturale in genere. In questo senso, potrebbero essere ritenuti d’esempio quegli Stati - come il Canada, il Sudafrica o l’Ungheria - che hanno costituzionalizzato il principio multiculturale o altri che, comunque, hanno previsto diritti col fine di valorizzare le identità culturali in genere. A tali sistemi si contrappone, invece, il sistema francese che - perlomeno con riguardo alla cd. legge sui simboli religiosi - ha scelto di sbarrare la strada alla diversità<sup>130</sup>.

Si tratta, comunque, di due punti di arrivo agli antipodi, entrambi nati però dal tentativo di favorire la convivenza tra “diversi”, con rischi parimenti opposti: la dissoluzione dell’identità statale o l’annebbiamento delle differenze.

---

*religion*, dell’11 novembre 2011, reperibile all’indirizzo [www.guardian.co.uk](http://www.guardian.co.uk).

<sup>129</sup> A tal proposito, può forse utilmente ricordarsi quanto affermato dall’allora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, Joseph Ratzinger, secondo il quale: “le attività politiche mirano volta per volta alla realizzazione estremamente concreta del vero bene umano e sociale in un contesto storico, geografico, economico, tecnologico e culturale ben determinato. Dalla concretezza della realizzazione e dalla diversità delle circostanze scaturisce generalmente la pluralità di orientamenti e di soluzioni che debbono però essere moralmente accettabili”, Congregazione per la dottrina della fede, *Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica*, § II.2-3, Roma, 24 novembre 2002. Con la conseguenza, per il cristiano - ma forse si potrebbe dire per il cittadino democratico -, di dover “ammettere la legittima molteplicità e diversità delle opzioni temporali e rispettare i cittadini che, anche in gruppo, difendono in maniera onesta il loro punto di vista”, *Costituzione pastorale sulla chiesa nel mondo contemporaneo. Gaudium et Spes*, § 75.

<sup>130</sup> E. CECCHERINI, voce *Multiculturalismo* (*dir. comp.*), cit., p. 489 ss. Tuttavia, almeno in materia di libertà religiosa, tale sistema è stato ritenuto conforme all’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; così anche quello turco, che ha riportato una sola condanna (su 22 giudizi) concernente la violazione dell’art. 9 della Convenzione. A tali Paesi si contrappone, invece, la Grecia, probabilmente in virtù del divieto, sancito nell’ordinamento interno, di proselitismo religioso. Sul punto si rinvia a S. FERRARI, *La Corte di Strasburgo e l’art. 9 della Convenzione europea. Un’analisi quantitativa della giurisprudenza*, in *Diritto e religione in Europa*, cit., p. 37 ss.



## ABSTRACT

### **Short paper about the territorialization of religious freedom rights**

Can we talk about the territorialization of religious freedom rights in an era called “the era of the de-territorialization”? This is the question that this short paper tries to resolve.

In the opinion of the author, these dual phenomena of territorialization and de-territorialization of religious freedom rights may coexist as it is in the *affaire Lautsi*. Religious freedom can be assumed as a human right, although its protection varies all over the world. The *affaire Lautsi* seems to demonstrate that human rights can be considered universal, even though the crucifix can stay in Italian classrooms.

PAROLE-CHIAVE: territorializzazione, deterritorializzazione, libertà religiosa, diritti umani, affaire Lautsi.